



COMMISSIONE EUROPEA

SERVIZIO GIURIDICO

Bruxelles, 6 luglio 2015
SJ.A(2015)3164659

**AL SIGNOR PRESIDENTE E AI SIGNORI GIUDICI
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

OSSERVAZIONI

presentate, ai sensi dell'art. 23, secondo comma dello Statuto della Corte di Giustizia, dalla

Commissione europea, rappresentata dal signor Vittorio Di Bucci, consigliere giuridico principale, e dalla signora Julie Samnadda, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora Merete Clausen, membro del medesimo servizio giuridico, 5 Rue A. Weicker, L-2721 Luxembourg, i quali acconsentono a che tutti gli atti di procedura siano notificati mediante l'applicazione e-Curia,

nella causa C-110/15,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Consiglio di Stato della Repubblica italiana, nel procedimento innanzi ad esso pendente tra

Nokia Italia s.p.a. e a., da una parte,

e

Ministero per i beni e le attività culturali, dall'altra,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, paragrafo 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 1).

La Commissione si onora di presentare le seguenti osservazioni.

1. IL QUADRO NORMATIVO, IL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E IL RINVIO PREGIUDIZIALE

1.1. Diritto dell'Unione

1.1.1. La direttiva 2001/29/CE

1. Per quanto qui rileva, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ("la direttiva"), enuncia nel preambolo:

"(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. (...)

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale. L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

(...)

(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e

limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(...)

(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(...)

(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell'informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.

(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.

(...)"

2. L'art. 2 della direttiva, relativo al diritto di riproduzione, così dispone:

"Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite."

3. L'art. 5, paragrafo 2, lett. b), della direttiva è redatto come segue:

"2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;

(....)"

4. Il successivo paragrafo 5 del medesimo articolo recita:

"5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare."

1.2. Diritto nazionale

5. La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ("legge sul diritto d'autore"), come modificata in particolare dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 68, dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito con decreto legge 21 maggio 2004, n. 128, dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con decreto legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con decreto legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede, all'art. 12, che:

"L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione."

6. L'art. 13 stabilisce che:

"Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione."

7. A norma dell'art. 71 *sexies*:

"È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater."

8. L'art. 71 *septies* della stessa legge è redatto come segue:

"1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa."

9. L'art. 71 octies così dispone:

"1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per

cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93."

10. In applicazione dell'art. 71 *septies*, secondo comma, della legge sul diritto d'autore, il Ministro per i beni e le attività culturali ha adottato il decreto del 30 novembre 2009 che, nell'allegato tecnico, determina il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. L'art. 4, comma 1, dell'allegato tecnico prevede che:

"La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con le loro associazioni di categoria."

11. Successivamente ai fatti di causa, con decreto del 20 giugno 2014 (GURI n. 155 del 7 luglio 2014) il Ministro per i beni e le attività culturali ha effettuato una nuova determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Il nuovo decreto ha lasciato inalterato il meccanismo dei protocolli adottati in accordo tra la S.I.A.E. e i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o le loro associazioni di categoria.

1.3. Il giudizio nazionale ed i quesiti pregiudiziali

12. Nokia Italia s.p.a., Hewlett Packard Italiana s.r.l., Telecom Italia s.p.a., Samsung Electronics Italia s.p.a., Dell s.p.a., Fastweb s. p. a., Sony Mobile Communications Italy s.p.a., e Wind Telecomunicazioni s.p.a., hanno impugnato il citato decreto del

30 novembre 2009 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con sentenze 2 marzo 2012, ha integralmente respinto i ricorsi.

13. Tali parti hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Tale giurisdizione ha riunito i ricorsi e, con la sentenza di rinvio, ha a sua volta respinto i mezzi di impugnazione relativi alla presunta natura regolamentare del decreto e alla conseguente, presunta violazione di requisiti procedurali; alla natura di prestazione patrimoniale imposta dell'equo compenso per copia privata e alla conseguente, presunta violazione del principio di legittimità, nonché alla presunta illegittimità del decreto per l'asserita illegittimità costituzionale dell'art 71 *septies* della legge sul diritto d'autore; all'assoggettamento a compenso di apparecchi polifunzionali quali telefoni cellulari, computer, decoder TV e apparati per videogiochi; alla pretesa illegittima presa in conto, nella determinazione del compenso per copia privata, del danno derivante agli autori anche dalle riproduzioni non autorizzate; al rischio di doppia imposizione della medesima attività di realizzazione di un'unica copia privata, sia nel caso di files per i quali il privato ha già pagato al titolare del diritto o al suo licenziatario un corrispettivo a titolo di diritto di autore, sia nel caso di uso di computer, masterizzatore e periferica di registrazione, tutti soggetti al pagamento di un compenso; all'omessa presa in considerazione delle misure tecnologiche di protezione destinate a impedire o a limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto; alla commisurazione del prelievo alla capacità di memoria della componente intera destinata alla registrazione; alla mancata determinazione del compenso per i sistemi di videoregistrazione da remoto; a presunte carenze dell'istruttoria; ai principi comunitari in materia di aiuti di Stato, di abuso di posizione dominante e di libera circolazione delle merci. Il Consiglio di Stato ha anche esaminato le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia relative a questi profili e le ha respinte, ritenendo, in diversi casi, che la giurisprudenza della Corte stessa avesse, in sostanza, già chiarito le questioni prospettate dalle parti e, in altri, che il quesito fosse improponibile.
14. Da ultimo, il Consiglio di Stato ha preso in considerazione le censure relative al preteso, illegittimo assoggettamento a prelievo per copia privata anche con riguardo ai prodotti destinati a un uso esclusivamente professionale, nonché le richieste di rinvio pregiudiziale attinenti a questi profili. L'alta giurisdizione osserva che, benché

alla luce della sentenza *Amazon*¹ il diritto dell'Unione non imponga un'esenzione legale di tali prodotti, è rilevante stabilire se sia compatibile con i principi del diritto comunitario e in particolare con le disposizioni della direttiva 2001/29/CE, compresi l'art. 5, paragrafo 2, lett. b) e il considerando 31, una normativa nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata - ossia per uso esclusivamente professionale -, la determinazione dei criteri di esenzione "ex ante" dal prelievo sia rimessa alla contrattazione - o "libera negoziazione" - privatistica, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento, tra S.I.A.E. e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria.

15. Sotto un profilo connesso, ma con un'angolazione in parte diversa, il giudice nazionale ritiene necessario chiarire se sia compatibile con il principio del "giusto equilibrio" di cui al considerando 31 della direttiva 2001/29/CE e con la nozione di equo indennizzo per copia privata di cui all'art. 5, paragrafo 2, lett. b), della direttiva medesima un sistema d'imposizione il quale - non prevedendo esenzioni legali per gli apparecchi destinati a un uso diverso da quello privato - stabilisca in via esclusiva un rimborso "ex post" in virtù del quale però produttori e/o importatori di apparecchi e supporti sono tenuti ad anticipare il compenso ed è solo l'utente finale a poter eventualmente chiedere il rimborso.
16. Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sui seguenti quesiti pregiudiziali:

"1) se l'ordinamento comunitario - e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE - osti a una disciplina nazionale (in particolare: l'articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con l'art. 4 del d.m. 30 dicembre 2009) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata - ossia per uso esclusivamente professionale -, la determinazione dei criteri di esenzione "ex ante" dal prelievo sia rimessa alla contrattazione -o "libera negoziazione" - privatistica, con particolare riguardo ai "protocolli applicativi" di cui al citato art. 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra "Siae e soggetti obbligati al versamento del compenso; o loro associazioni di categoria";

2) se l'ordinamento comunitario - e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE - osti a una disciplina nazionale (in particolare: l'articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato

¹ 11 luglio 2013, *Amazon.com International Sales*, C-521/11, EU:C:2013:515.

operare con il d.m. 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartite dalla SIAE in tema di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata - ossia per uso esclusivamente professionale -, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi."

2. ANALISI DEI QUESITI PREGIUDIZIALI

2.1. Osservazioni generali sull'equo compenso e sui prelievi destinati a finanziarlo

17. Prima di esaminare separatamente i due quesiti, sembra opportuno formulare alcune osservazioni introduttive sull'equo compenso, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte.
18. La finalità della direttiva 2001/29, diretta ad armonizzare taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione nonché ad impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno risultanti dalla diversità delle normative degli Stati membri, implica lo sviluppo di nozioni autonome del diritto dell'Unione. La volontà del legislatore dell'Unione di giungere ad un'interpretazione più uniforme possibile della direttiva 2001/29 si riflette, in particolare, nel trentaduesimo 'considerando' della medesima, il quale invita gli Stati membri ad applicare in modo coerente le eccezioni e limitazioni al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno².
19. L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, consente agli Stati membri di optare per l'introduzione di un'eccezione per copia privata al diritto esclusivo di riproduzione dell'autore, sancito dal diritto dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà devono prevedere la corresponsione di un equo compenso a favore degli autori lesi in conseguenza dell'applicazione di tale eccezione. Orbene, risulterebbe contraria all'obiettivo della detta direttiva, l'interpretazione secondo cui gli Stati membri che abbiano introdotto tale identica eccezione, prevista dal diritto dell'Unione e contenente, a termini dei 'considerando' trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva stessa, la nozione di «equo compenso» quale elemento essenziale, fossero liberi di precisarne i parametri in

² Sentenza 21 ottobre 2010, *Padawan*, C-467/08, EU:C:2010:620, punto 35.

modo incoerente e non armonizzato, con possibili variazioni da uno Stato membro all'altro.³

20. Di conseguenza, la nozione di «equo compenso», di cui all'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che abbiano introdotto l'eccezione per copia privata a prescindere dalla facoltà riconosciuta dagli Stati medesimi di determinare, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, segnatamente dalla stessa direttiva, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l'entità di tale equo compenso⁴.
21. Quanto alla soluzione della questione relativa all'identificazione del soggetto che deve essere considerato debitore dell'equo compenso, è necessario rilevare che le disposizioni della direttiva 2001/29/CE non indicano espressamente chi sia obbligato al suo pagamento, per cui gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare chi sia tenuto a corrispondere tale equo compenso⁵.
22. Dai 'considerando' trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva 2001/29/CE emerge che tale equo compenso è volto ad indennizzare «adeguatamente» gli autori per l'uso delle loro opere protette effettuato senza autorizzazione. Al fine di determinare l'entità di tale compenso, occorre tener conto, quale «criterio utile», dell'«eventuale pregiudizio» subito dall'autore per effetto dell'atto di riproduzione di cui trattasi, ove un «danno (...) minimo» non può tuttavia far sorgere alcun obbligo di pagamento. L'eccezione per copia privata deve quindi poter implicare un sistema «per indennizzare i titolari di diritti del pregiudizio subito». Ne consegue che la configurazione e l'entità dell'equo compenso sono connesse al danno derivante per l'autore dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata senza autorizzazione per fini privati. In tale prospettiva, l'equo compenso dev'essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito dall'autore.⁶

³ Sentenza *Padawan*, cit., punto 36.

⁴ Sentenza *Padawan*, cit., punto 37.

⁵ Sentenza 16 giugno 2011, *Stichting de Thuiskopie*, C-462/09, EU:C:2011:397, punto 23; 11 luglio 2013, *Amazon.com International Sales*, C-521/11, EU:C:2013:515, punto 20; 5 marzo 2015, *Copydan Båndkopi*, EU:C:2015:144, punto 20.

⁶ Sentenze *Padawan*, cit., punti 39 e 40; *Stichting de Thuiskopie*, cit., punto 24; 27 giugno 2013, *VG Wort*, da C-457/11 a C-460/11, EU:C:2013:426, punto 31;

23. Inoltre, il termine «indennizzare» di cui ai ‘considerando’ trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva 2001/29/CE traduce la volontà del legislatore dell’Unione di istituire un sistema particolare di compensazione la cui attuazione scaturisce dall’esistenza, a detrimento dei titolari dei diritti, di un pregiudizio, il quale fa sorgere, in linea di principio, l’obbligo di «indennizzare» questi ultimi. Ne consegue che l’equo compenso dev’essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette per effetto dell’introduzione dell’eccezione per copia privata⁷.
24. Il trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29/CE prevede di garantire un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro. Orbene, la realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisca a titolo privato dev’essere considerata quale atto idoneo a causare un pregiudizio per l’autore dell’opera interessata. Ne consegue che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, tale riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al relativo titolare. Incombe quindi, in linea di principio, al soggetto medesimo risarcire il danno connesso con tale riproduzione, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare⁸.
25. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato nonché in considerazione del fatto che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo senza quindi far sorgere un obbligo di pagamento, come affermato nell’ultimo periodo del trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che, quindi, conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione.

⁷ Sentenza 21 ottobre 2010, *Padawan*, C-467/08, ECLI:EU:C:2010:620, punti 41-42.

⁸ Sentenze *Padawan*, cit., punti 43-45; *Stichting de Thuiskopie*, cit., punto 26; *Amazon.com*, cit., punto 23; *Copydan Båndkopi*, cit., punto 22.

Nell'ambito di un siffatto sistema, il versamento del canone per le copie private incombe quindi a tali soggetti. Da un lato, l'attività dei debitori di tale finanziamento, vale a dire la messa a disposizione degli utenti privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero il servizio di riproduzione da essi prestato, costituisce la premessa di fatto necessaria affinché persone fisiche possano ottenere copie private. Dall'altro, nulla impedisce che tali debitori ripercuotano l'importo del prelievo per copie private sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso. In tal senso, l'onere del prelievo incomberà in definitiva sull'utente privato che pagherà tale prezzo. Ciò premesso, l'utente privato a favore del quale vengano messi a disposizione dispositivi, apparecchiature e supporti di riproduzione digitale ovvero che si avvalga di un servizio di riproduzione dev'essere considerato, in realtà, quale «debitore indiretto» dell'equo compenso. Conseguentemente, tale sistema, considerato che consente ai debitori di ripercuotere il costo del prelievo sugli utenti privati e che, conseguentemente, questi ultimi assumeranno l'onere del prelievo per le copie private, dev'essere considerato conforme al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti degli oggetti protetti⁹.

26. Un tale sistema di finanziamento dell'equo compenso risulta compatibile con le esigenze del «giusto equilibrio» solamente qualora le apparecchiature, i dispositivi ed i supporti di riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati ai fini della realizzazione di copie private e, conseguentemente, possano causare un pregiudizio all'autore dell'opera protetta. Alla luce di tali esigenze, sussiste quindi necessariamente un nesso tra l'applicazione del prelievo per copie private a tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e l'uso dei medesimi a fini di riproduzione privata. Conseguentemente, l'applicazione indiscriminata del prelievo per copie private nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, ivi compresa l'ipotesi, esplicitamente menzionata dal giudice *a quo*, in cui essi siano stati acquistati da soggetti diversi da

⁹ Sentenze *Padawan*, cit., punti 46, 48 e 49; *Stichting de Thuis kopie*, cit., punti 27 e 28.

persone fisiche, a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, non risulta conforme all'art. 5, n. 2, della direttiva 2001/29¹⁰.

27. Per contro, qualora le apparecchiature di cui trattasi vengano messe a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è minimamente necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo delle apparecchiature stesse e abbiano, quindi, effettivamente causato un pregiudizio all'autore dell'opera protetta. Infatti, è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione. Ne consegue che la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali apparecchiature o dispositivi siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati¹¹.
28. Riguardo, in particolare, ad un sistema di finanziamento dell'equo compenso che consiste nell'applicazione indiscriminata di un prelievo per copia privata all'immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, anche nell'ipotesi di acquisizione per uso professionale, la Corte ha ritenuto che esso può rivelarsi conforme all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, qualora le difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli ad indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione o altre difficoltà simili giustifichino un'applicazione siffatta, e a condizione che, in caso di acquisizione a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, il diritto al rimborso sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato¹².
29. Infatti, qualora uno Stato membro abbia introdotto l'eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale, esso è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l'effettiva riscossione dell'equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione a causa della

¹⁰ Sentenze *Padawan*, cit., punti 52 e 53; *Amazon.com*, cit., punto 28; *Copydan Båndkopi*, cit., punto 47.

¹¹ Sentenza *Padawan*, cit., punti 54-56.

¹² Sentenze *Amazon.com*, cit., punti 24 e 31; *Copydan Båndkopi*, cit., punti 44, 45, 46 e 48.

riproduzione di opere protette realizzata da utenti finali che risiedono sul territorio di tale Stato. Inoltre, allorché una siffatta riscossione presenta difficoltà, lo Stato membro in questione è altresì tenuto a risolverle, tenendo conto delle circostanze proprie a ciascun caso¹³.

30. Tuttavia, allorché non sussistono difficoltà pratiche o esse non sono sufficienti, il nesso necessario tra, da un lato, l'applicazione del prelievo per copia privata ai supporti e, dall'altro, l'utilizzazione di questi ultimi a fini di riproduzione privata viene meno, di modo che l'applicazione indiscriminata di tale prelievo non è giustificata e non soddisfa il «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi dei detti titolari e quelli degli utenti di materiali protetti¹⁴.
31. Spetta al giudice nazionale verificare, considerate le circostanze proprie a ciascun sistema nazionale ed i limiti imposti dalla direttiva 2001/29, se difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell'equo compenso e, in caso affermativo, se il diritto al rimborso degli eventuali prelievi versati al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione di tali prelievi¹⁵. Riguardo al secondo punto, il giudice nazionale deve verificare che l'entità, l'efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di utilizzazione del diritto al rimborso consentano di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema per rispondere alle difficoltà pratiche constatate¹⁶. Inoltre, l'immissione in commercio dei prodotti in questione deve essere, segnatamente, esente da detto prelievo qualora il produttore o l'importatore interessato dimostri di aver fornito tali prodotti a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione ad uso privato¹⁷.
32. Tutto ciò premesso, la Commissione esaminerà di seguito i due quesiti. Un'ultima annotazione li riguarda entrambi: è vero che la Corte ha ritenuto compito del giudice

¹³ Sentenza *Amazon.com*, cit., punto 32.

¹⁴ Sentenza *Amazon.com*, cit., punto 33.

¹⁵ Sentenze *Amazon.com*, cit., punto 34; *Copydan Båndkopi*, cit., punti 46 e 48.

¹⁶ Sentenza *Amazon.com*, cit., punto 36; *Copydan Båndkopi*, cit., punto 52.

¹⁷ Sentenza *Copydan Båndkopi*, cit., punto 50.

nazionale verificare il rispetto delle condizioni riguardanti l'applicazione generalizzata del prelievo¹⁸. Tuttavia, sembra possibile per la Corte e probabilmente opportuno, per l'importanza della tematica e nell'interesse della corretta e uniforme applicazione del diritto dell'Unione, fornire ulteriori indicazioni al giudice *a quo* e, nelle ipotesi più chiare, pronunciarsi direttamente sulla questione.

2.2. Sul primo quesito

33. Con il primo quesito, il Consiglio di Stato chiede, in sostanza, se l'ordinamento dell'Unione – e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE – osti a una disciplina nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per uso esclusivamente professionale, la determinazione dei criteri di esenzione *ex ante* dal prelievo sia rimessa alla contrattazione tra l'ente che rappresenta i titolari dei diritti esclusivi di riproduzione e soggetti obbligati al versamento del prelievo o loro associazioni di categoria, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento.
34. Come emerge dalla ricordata giurisprudenza¹⁹, un meccanismo nazionale che imponga, ai fini del finanziamento dell'equo compenso, un prelievo per copia privata sulle vendite di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione digitale anche per uso esclusivamente professionale è compatibile con l'articolo 5, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE solo a determinate condizioni. Il giudice del rinvio non solleva dubbi quanto all'esistenza di difficoltà pratiche tali da giustificare il ricorso ad un sistema del genere, ma con il primo quesito chiede alla Corte di interpretare il diritto dell'Unione, ed in particolare la norma ora citata, in relazione al meccanismo posto in essere per le esenzioni *ex ante* dal prelievo, che rimanda ad accordi da stipulare tra l'ente che rappresenta i titolari dei diritti esclusivi di riproduzione ed i soggetti tenuti al pagamento del prelievo, o le loro associazioni di categoria. Si chiede, in particolare, se l'esenzione sia stata prevista in modo

¹⁸ Sentenze *Amazon.com*, cit., punti 34 e seguenti; *Copydan Båndkopi*, cit., punti 46 e seguenti.

¹⁹ Sentenze *Amazon.com*, cit., punti 24, 31, 32 e 33; *Copydan Båndkopi*, cit., punti 44, 45, 46 e 48.

sufficientemente chiaro e se sia ammissibile la sua gestione mediante accordi rimessi alla discrezionalità dell'ente.

35. Ciò detto, il sistema italiano, come descritto nella sentenza di rinvio, non prevede in termini chiari e generali un'esenzione dal prelievo qualora il produttore o l'importatore interessato dimostri di aver fornito i prodotti a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione ad uso privato e in specie a fini professionali, come richiede la sentenza *Copydan*²⁰. L'art. 4 dell'allegato tecnico al decreto 30 dicembre 2009, oggetto del giudizio nazionale, si limita ad imporre alla S.I.A.E. un obbligo di mezzi il cui stesso contenuto è descritto in termini vaghi: ("*promuove protocolli per una più efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi...*").
36. A parere della Commissione, non si può ritenere che la doverosa esenzione dal prelievo dei prodotti destinati a usi professionali sia correttamente applicata quando la sua stessa esistenza dipende dall'eventuale conclusione di accordi tra la S.I.A.E. ed i soggetti interessati. Un tale meccanismo sembra ancor meno ammissibile alla luce delle finalità di armonizzazione perseguita dalla direttiva, che è volta ad impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno risultanti dalla diversità delle normative degli Stati membri.²¹
37. Inoltre, tale attività di negoziazione privata è demandata ad un soggetto che, come hanno osservato le ricorrenti nel giudizio principale, non è *super partes* in quanto è istituzionalmente preposto a rappresentare i titolari di diritti di riproduzione e, inoltre, ha un interesse diretto alla percezione limitatamente alla parte di gettito che le viene riservata.
38. Infine, come pure rileva il giudice *a quo*, non v'è alcuna garanzia di parità di trattamento tra diversi soggetti – produttori e/o importatori degli apparecchi soggetti a prelievo – che si trovino in una situazione oggettiva comparabile. In funzione delle proprie scelte discrezionali, o anche di fattori casuali, la S.I.A.E. potrà concludere un protocollo d'accordo con questo operatore e non con quello, o

²⁰ Sentenza *Copydan Båndkopi*, cit., punto 50

²¹ Sentenza *Padawan*, cit., punto 35.

concordare regole diverse di esenzione dal prelievo. In altri termini, il meccanismo posto in essere in Italia può condurre a violazioni del principio di parità di trattamento, che pure gli Stati membri sono tenuti a rispettare quando danno attuazione al diritto dell'Unione²².

27. Per tutti questi motivi, ritiene la Commissione che, sulla scorta delle particolari circostanze della causa principale, la Corte possa fornire alla giurisdizione nazionale una risposta chiara, sì da fornire una guida sicura a quella giurisdizione nel suo futuro compito di applicare il diritto dell'Unione nella causa pendente dinanzi ad essa.
39. In conclusione, la Commissione propone alla Corte di rispondere come segue al primo quesito:

"l'ordinamento dell'Unione – e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE – osta a una disciplina nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per uso esclusivamente professionale, la determinazione dei criteri di esenzione ex ante dal prelievo sia rimessa alla contrattazione tra l'ente che rappresenta i titolari dei diritti esclusivi di riproduzione e soggetti obbligati al versamento del prelievo o loro associazioni di categoria, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento".

2.3. Sul secondo quesito

40. Con il secondo quesito, il Consiglio di Stato chiede in sostanza alla Corte se l'ordinamento dell'Unione – e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE - osti a una disciplina nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale –, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi.

²² V. già, in questo senso, sentenza 25 novembre 1986, *Klensch*, 201 e 202/85, EU:C:1986:429, punti 8 e 9. Con riferimento agli artt. 20, 21 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, v. sentenze 11 aprile 2013, *Soukupová*, C-401/11, EU:C:2013:223, punto 28; 26 settembre 2013, *Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV)*, C-195/12, EU:C:2013:598, punti 48-49; 15 mai 2014, *Szatmári Malom*, C-135/13, EU:C:2014:327, punto 65.

41. Il giudice nazionale dubita, in particolare, che un siffatto sistema sia compatibile con il "giusto equilibrio" che la direttiva 2001/29/CE intende realizzare, ai termini del suo considerando 31, e con la stessa nozione di "equo compenso" ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lett. b), di tale direttiva.
42. Risulta dalla giurisprudenza già descritta che, in linea di principio, l'applicazione indiscriminata del prelievo, collegato alla previsione di un diritto al rimborso per i prodotti acquisiti a fini professionali, non è contraria al diritto dell'Unione, e segnatamente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE, a condizione che, in caso di acquisizione a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, il diritto al rimborso sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato²³.
43. Tuttavia, quando il prelievo venga effettuato presso i produttori o importatori degli apparecchi in questione, mentre il diritto al rimborso viene concesso solo al consumatore o utente finale, l'asimmetria così creata appare tale da rendere eccessivamente difficile la restituzione del prelievo e da recare pregiudizio al giusto equilibrio che la direttiva intende realizzare.
44. Anzitutto, è presumibile che le difficoltà che inducono lo Stato membro a prevedere l'applicazione generalizzata del prelievo presso i produttori o importatori si verifichino, almeno in parte, in sede di rimborso se questo è riservato agli utenti o consumatori finali. Poi, è largamente prevedibile che gli utenti o consumatori i quali facciano un uso solo professionale del prodotto saranno restii ad avvalersi di una procedura di rimborso con la quale hanno scarsa familiarità, per di più in relazione ad importi che, in molti casi, saranno di modesta entità. Di conseguenza, mentre il prelievo avverrà in modo generalizzato, solo una parte del prelievo indebitamente riscosso sarà effettivamente restituita. Infine; anche in termini di principio, non si ravvisa alcun valido motivo per negare al produttore o all'importatore che sia stato soggetto al prelievo il diritto di ottenere egli stesso il rimborso nei casi in cui possa dimostrare che il prodotto è stato acquisito da terzi a fini esclusivi di utilizzazione professionale, obbligandolo invece a ripercuotere a valle il prelievo corrisposto.

²³ Sentenze *Amazon.com*, cit., punti 24 e 31; *Copydan Båndkopi*, cit., punti 44, 45, 46 e 48.

45. A parere della Commissione, una soluzione che limiti il diritto di rimborso agli utenti o consumatori finali pregiudicherebbe anche gli obiettivi di armonizzazione e di eliminazione delle distorsioni di concorrenza nel mercato interno, perseguiti dalla direttiva²⁴. In tal modo, uno Stato membro che abbia deciso di avvalersi dell'eccezione armonizzata per copia privata, della quale la nozione di "equo compenso" costituisce elemento essenziale, modificherebbe sensibilmente i parametri di tale compenso, realizzando così un equilibrio tra i diversi interessi in gioco diverso da quello voluto dal legislatore dell'Unione.
46. Pertanto, la Commissione propone di rispondere al secondo quesito nei seguenti termini:

"L'ordinamento dell'Unione – e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE - osta a una disciplina nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale –, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi."

3. CONCLUSIONI

47. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione suggerisce alla Corte di rispondere come segue ai quesiti proposti dal Consiglio di Stato della Repubblica italiana:

"1. L'ordinamento dell'Unione – e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE – osta a una disciplina nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per uso esclusivamente professionale, la determinazione dei criteri di esenzione ex ante dal prelievo sia rimessa alla contrattazione tra l'ente che rappresenta i titolari dei diritti esclusivi di riproduzione e soggetti obbligati al versamento del prelievo o loro associazioni di categoria, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento."

"2. L'ordinamento dell'Unione – e segnatamente il considerando 31 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE - osta a una disciplina nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale –, il rimborso possa"

²⁴ V. ancora sentenza *Padawan*, cit., punto 36.

essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi."

Vittorio Di Bucci

Julie Samnadda

Agenti della Commissione